

la vendita, che abusivamente si faceva sulle strade vicine alla Città, ne' Borghi, e nelle Contrade; volendo espressamente che tutto venga a venderli sulla pubblica Piazza, in pena al trasgressore della perdita del genere, e di L. 24. per cadauna volta, e ad arbitrio ec. Non andando già esente qualunque siasi il Compratore che dovrà anzi soggiacere alla pena medesima del Venditore contraffattore, e ad arbitrio ec. specialmente trattandosi degli Inchiettadori, e Persone contemplate nel seguente Capitolo; restando poi libero il genere a poter portare, vendere, e girare per le strade, e luoghi della Città dopo il segno del mezzo giorno.

III. Resta nel più risoluto modo proibito ai Bottegari, Osti, Locandieri, Canevari, ed alli così detti Revendigoli, o Inchiettadori sì di Commestibili, che di frutta il comperare qualunque sorta, e quantità di Frutti, Buttiri, Formaggi, o alcun altro genere di Commestibili prima dell'ora del mezzogiorno in pena di L. 24. da esser levata toties quoties, oltre ad altre maggiori etiam ad arbitrio delli predetti Giurati di Giustizia.

E perchè il presente risoluto ordine abbia a riportare l'inviolabile sua esecuzione sarà aperto l'adito alli ricorsi all'Ufficio de' Giurati di Giustizia per la denunzia dei delinquenti, e il denunciante, oltre l'essere te-